



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE

Dott.ssa Gabriella RATTI

Ha pronunciato la seguente sentenza

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. di R.G 20503/2018, promossa da:

C
De Blasio

, rappresentati e difesi dall'Avv. Brunella

Parte attrice in opposizione

CONTRO

, rappresentata e difesa dall'Avv.

Parte convenuta opposta

E

Christian Faggella Pellegrino

, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio

Parte intervenuta

Conclusioni delle parti

Parte attrice

Voglia l'Ill.mo Tribunale

Contrariis reiectis

In via principale nel merito



Dichiarare nullo e/o annullabile e/o inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 2249/18 del 16 marzo 2018, per i motivi tutti meglio esposti nella narrativa dell'atto di citazione.

In via subordinata

Contenere le richieste avanzate da controparte nei limiti del giusto e del provato.

In ogni caso

Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.

Parte convenuta/intervenuta

Voglia l'Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione

In via preliminare

Accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'avversa domanda

In via principale nel merito

Rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. _____ oltre agli interessi e alle spese indicate in decreto ingiuntivo e per l'effetto condannare gli opposenti, in solido fra loro, al pagamento, in favore di C _____ della predetta somma ingiunta o di quella ritenuta di giustizia all'esito del giudizio;

In via subordinata nel merito

accertare e dichiarare che i sigg. C _____ sono debitori nei confronti di _____ in forza del rapporto contrattuale di cui in narrativa dell'importo di euro 23.495,92 oltre agli interessi e spese indicate in decreto ingiuntivo e per l'effetto condannare gli opposenti al pagamento, in solido fra loro ed in favore di \ _____ della predetta somma o di quella ritenuta di giustizia all'esito del giudizio.

In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con decreto ingiuntivo n. _____ emesso in data 14 marzo 2018 il Tribunale di Torino, su istanza di _____ ingiungeva agli odierni opposenti il pagamento della somma di euro 23.495,92 oltre agli interessi come da domanda, oltre alle spese da procedura pari a euro 540,00 per onorari e euro 145,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA se detraibile, CPA come per legge.

La richiesta monitoria traeva fondamento dalla stipulazione di un contratto di fideiussione stipulato in data 6 maggio 2010, prestato a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni verso la Banca, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentita o che venissero successivamente consentite alla _____ sino alla concorrenza di euro _____



26.000,00. In particolare il credito azionato nasceva dal rapporto di conto corrente di corrispondenza n

2. Avverso detto decreto proponevano opposizione gli odierni attori opponenti chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto delle domande di il tutto come meglio riportato in epigrafe.

Parte attrice eccepeva la nullità del contratto di fideiussione omnibus a seguito della violazione della normativa Antitrust, e nelle denegata ipotesi di accoglimento della tesi relativa alla nullità parziale del contratto di fideiussione, chiedeva l'applicazione della normativa disciplinata dal codice di rito, in particolare l'applicazione dell'art. 1957 c.c in merito alla decadenza gravante sulla banca odierna convenuta opposta. Parte attrice segnalava altresì che la fideiussione era stata prestata fino all'importo di euro 26.000 e dunque la non debenza di importi superiori a tale limite.

2. si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la tardiva iscrizione della causa a ruolo.

Nel merito chiedeva il rigetto delle domande attoree e la conferma del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, la condanna degli attori al pagamento della somma indicata nel provvedimento monitorio o la diversa somma risultante all'esito della istruttoria. La banca opposta precisava che: (i) l'esposizione debitoria a carico degli odierni opponenti era pari ad euro 23.495,92 alla data del 17.8.11 (data del passaggio in sofferenza) oltre interessi contrattuali di mora dal 18.8.11; (ii) il richiamo operato all'art. 1957 c.c. era infondato atteso che trattavasi di norma derogabile e non vessatoria per pacifica giurisprudenza, oltre che, nel caso, espressamente sottoscritta.

3. Interveneva nel presente giudizio - ex art. 111, comma 3, c.p.c - I , e per essa poiché (. aveva ceduto pro soluto (ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge n. 130/99- come da avviso pubblicato in G.U. - Parte Seconda - n. 21 del) ; . in base a un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 05.02.2020, con effetto a decorrere dal 07.02.2020, una parte dei suoi crediti, tra cui era compreso quello vantato nei confronti dei signori Unitamente ai crediti, erano stati altresì trasferiti al cessionario ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile, senza ulteriori formalità o annotazioni, come previsto dall'articolo 7.1, della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti gli altri diritti derivanti a favore del Cedente dai rapporti di credito, ivi incluse le eventuali garanzie reali e personali e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai crediti. I poi, aveva conferito a .. ogni espressa facoltà di sub delegare l'attività di gestione in qualità di soggetto incaricato alla riscossione dei crediti e



compimento di tutti gli atti relativi alla migliore gestione dei crediti.

Parte intervenuta aderiva alle difese di parte opposta.

4. Dopo l'assegnazione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c la causa è stata mandata a precisione delle conclusioni e trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c per il deposito degli scritti conclusivi.

5. In via preliminare, deve essere respinta in quanto infondata l'eccezione di parte convenuta concernente l'improcedibilità dell'opposizione atteso che, secondo la tesi, la causa è stata tardivamente iscritta a ruolo, oltre i termini previsti dall'art. 165 cpc. In realtà, come documentato da parte opponente e come emerge dalla risultanze del Sicid, parte attrice ha effettuato le incombenze per l'iscrizione a ruolo della causa in data 16 settembre 2018 e quindi nel rispetto del termine di 10 giorni indicato dall'art. 165 cpc.

6. Nel merito si osserva quanto segue.

Come è noto, con provvedimento 2.5.2005 n. 55, la Banca d'Italia (che, in allora, aveva le funzioni di Autorità Garante della concorrenza tra istituti creditizi) ha dichiarato la contrarietà dello schema contrattuale elaborato da ABI nel 2003 all'art. 2, comma 2, lett. a) della l. 1990 n. 287 nella parte in cui conteneva le cd clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c.

Il punto 6 del predetto schema prevedeva che *"i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato"*.

Il punto 2 (noto come clausola di reviviscenza) dello schema ABI dichiarava che il fideiussore era tenuto a *"rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento delle obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo"* e detta previsione si ritrova puntualmente al punto 2 dell'atto 30.11.2005, laddove si legge che *"Il fideiussore si impegna a rimborsare alla Banca le somme che dalla Banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite in casi di nullità, di annullamento, inefficacia o revoca ancorchè stragiudiziali e/o in via transattiva, dei pagamenti stessi o per qualsiasi motivo"*.

Il punto 8 dello schema ABI prevedeva l'insensibilità della garanzia prestata agli eventuali vizi del titolo in virtù del quale il debitore principale è tenuto nei confronti della banca, disponendo che



"qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso comunque erogate".

E' interessante rilevare che la Banca d'Italia ha osservato che le clausole contrattuali oggetto di approfondimento istruttorio erano riconducibili ad un medesimo modello e che tale uniformità discendeva da una consolidata prassi bancaria preesistente allo schema standard dell'ABI con *"lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale o degli atti estintivi della stessa"*, con la conseguenza che tali fideiussioni, anche prima del modello ABI censurato, rappresentavano già, a valle, costituzione di intese anti concorrenziali. Nel caso di specie, è documentata la pedissequa corrispondenza degli artt. 2,6 e 8 del contratto di fideiussione al predetto schema ABI ed è incontroverso che ciò che qui in concreto rileva è la deroga all'art. 1957 c.c. posto che anche il punto 6 del contratto corrisponde totalmente al punto 6 del citato schema ABI e dispone che *"i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c. che qui si intende derogato"*.

Ora, ribadita la corrispondenza letterale e anche di numerazione tra il contratto oggetto di causa e lo schema ABI contrario alla legge e premesso che parte convenuta non ha provato che la decisione della Banca d'Italia non ha efficacia concreta nel caso in esame mancando la preconditione dell'applicazione delle predette clausole in modo uniforme (Cass. 2018 n. 30818 e Cass., 2019 n. 24044), si osserva, in generale, che *"avendo l'autorità amministrativa delimitato l'accertamento della illiceità ad alcune specifiche clausole della Norme Bancarie Uniformi (NBU) ... rese in attuazione di intese illecite, ciò non esclude, ne è incompatibile con il fatto che in concreto la nullità del contratto a valle debba essere valutata dal giudice adito alla stregua degli artt. 1418 c.c. e ss e che possa trovare applicazione l'art. 1419 c.c., come è avvenuto nel presente caso, laddove l'assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rivenienti dalle intese illecite"*. (così Cass., 2019 cit.).

Il che, declinato nel caso oggetto di causa, significa che il nucleo del contratto fideiussorio sottoscritto dagli oppositori non è certo venuto meno con l'espunzione delle clausole nulle, essendosi semmai solamente ridotte le garanzie accessorie prestate a favore della Banca, con sostituzione delle norme nulle e conseguente mantenimento in vita delle fideiussioni.

Accertata dunque la nullità parziale del contratto di fideiussione con riferimento alle clausole nn. 2,6 e 8, ne consegue che, per le specifiche ipotesi dalle stesse regolate, trova applicazione la disciplina codicistica.

In particolare, per quello che qui rileva, la declaratoria di nullità della clausola n. 6 che deroga all'art. 1957 c.c. (circostanza che rende in conferente la difesa di parte convenuta/intervenuta quando richiama la decisione 2013 n. 21867 della Suprema Corte - *"La decadenza del creditore*



dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria; sancita dall'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore"- decisione che esprime sì un principio condivisibile ma non applicabile quando, come nel caso, la clausola contrattuale è nulla per contrarietà alla legge, nel caso la legislazione antitrust) determina automaticamente – quale effetto consequenziale dell'accertata nullità - l'applicazione alla fattispecie in esame della regola espressa dalla citata norma del codice quando afferma che "il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale purché il creditore entro 6 mesi abbia presentato le sue istanze contro il debitore e le abbia regolarmente coltivate".

Resta dunque da verificare se la banca abbia proposto entro 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale le sue istanze contro il debitore principale e le abbia diligentemente coltivate.

Nessuna prova e neppure allegazione è stata fornita in proposito da parte convenuta/intervenuta e anzi, mentre già in sede monitoria, è stato precisato che il credito era passato in sofferenza in data 17.8.11, nulla è stato detto circa azione giudiziarie intraprese nei confronti del debitore principale.

Emerge dunque con evidenza che il termine di 6 mesi – decorrente del 17.8.11 – è ampiamente maturato, con conseguente estinzione della fideiussione qui azionata.

7. Atteso quanto sopra esposto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e le domande formulate da parte convenuta/intervenuta devono essere integralmente respinte.

8. Le spese del giudizio, liquidate nella misura che verrà indicata in dispositivo, (DM. 2014 n. 55, scaglione fino ad euro 26.000, valori massimi atteso il valore della controversia, riduzione della fase istruttoria e di trattazione in mancanza di prove costituenti)

P.Q.M

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:

Revoca il decreto ingiuntivo opposto e rigetta le domande formulate da parte convenuta opposta/parte intervenuta;



, entrambe in persona del legale
rappresentante pro tempore, a rimborsare a parte attrice le spese del presente giudizio a che
liquida in euro 7.500,00, oltre CU, iva e cpa come per legge.

Torino, 15.4.21

Il Giudice

Dott.ssa Gabriella Ratti

